SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1508-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRARA SALUTE)

Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Imposte dirette - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge autorizza la ratifica d'una Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 tra l'Italia e le Filippine, al fine di evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Detta Convenzione s'inquadra nel contesto delle iniziative in atto da parte dei Paesi industrializzati, tra i quali l'Italia, nei confronti dei Paesi come le Filippine che affrontano difficili problemi di trasformazione delle strutture e di industrializzazione. Nel medesimo tempo, e con la stessa finalità di favorire gl'interventi ai fini dello sviluppo, essa garantisce particolari tutele per le iniziative italiane in quella Repubblica.

L'attualità e validità della Convenzione vanno anche inquadrate nella particolare situazione che vede in atto una notevole corrente migratoria di lavoratori dalle Filippine verso l'Italia, con la conseguente necessità di regolare l'imposizione sul reddito di quei lavoratori, tenendo in particolare conto la posizione di quelli che nelll'articolo 14 sono definiti « servizi personali », con riferimento ai lavoratori « domestici ».

Nei rapporti fiscali, la Convenzione tiene conto delle differenze dei due sistemi d'imposizione, escludendo, per l'Italia, l'ILOR, il cui analogo manca nelle Filippine. Particolari provvedimenti sono previsti per i redditi da impresa di navigazione aerea e marittima.

Nel complesso, si tratta d'un accordo che tende a facilitare i rapporti economici di notevoli prospettive sia per l'Italia sia per le Filippine, tanto più degni d'attenzione dopo gli eventi politici intervenuti recentemente in quella Repubblica, al cui sviluppo positivo l'Italia non può non essere particolarmente interessata. Si propone pertanto la più sollecita approvazione della Convenzione, la cui efficacia inizierà dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, cioè, negli auspici, questo 1986. Le Commissioni 5ª e 6ª hanno espresso parere favorevole senza riserve.

FERRARA SALUTE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. *Identico.*